

IL DIRITTO E IL LINGUAGGIO

Prof. Carlo Bosna

Unimarconi - Roma

Dal diritto al linguaggio al linguaggio del diritto

In base all'art. 3 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana *tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*¹. Nonostante la Costituzione rivolga questo principio di uguaglianza letteralmente a “tutti i cittadini” è comunque ormai consolidata l'interpretazione secondo cui il principio è valido in realtà nei confronti di “tutti gli uomini”, a prescindere dal fatto che si tratti di cittadini o di stranieri .

Un'ulteriore forma di tutela linguistica riconosciuta dalla Costituzione è inoltre quella rivolta alle cosiddette Minoranze Linguistiche Riconosciute, contenuta nell'art. 6². Tra l'altro, il diritto all'uso della lingua materna nell'ambito della comunità di appartenenza – elemento fondamentale di identità culturale e come mezzo primario di trasmissione dei relativi valori – è ritenuto un aspetto essenziale della tutela delle minoranze, sulla base dello stesso articolo 2 della Costituzione, secondo il quale *la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]*³.

È infine importante segnalare quanto previsto nell'art. 111, riguardante le norme sulla giurisdizione: *la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. [...] Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato [...] sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo*⁴.

Il diritto all'istruzione a livello internazionale

Negli ultimi settant'anni, sono stati numerosi i progressi compiuti dalla comunità internazionale ai fini della tutela del diritto all'istruzione di ogni individuo. Dal punto di vista globale, i passi normativi più significativi sono rappresentati senz'altro dalla << *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* >> proclamata nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che sancisce il diritto di ogni individuo all'istruzione e stabilendo la gratuità (Art. 26, Comma I) e l'obbligatorietà di quella primaria (Art. 26, comma II); e dalla << *Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia* >> del

1 Costituzione della Repubblica Italiana, contenuta in CODICE DI PROCEDURA PENALE (2006) (p. 9)

2 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”: Costituzione della Repubblica Italiana, contenuta in CODICE DI PROCEDURA PENALE (2006) (p. 10)

3 Costituzione della Repubblica Italiana, contenuta in CODICE DI PROCEDURA PENALE (2006) (p. 9)

4 ibidem

1989. Ma altri contributi sono stati forniti dall'ONU nel 1966 con il <<Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali>> e dall'UNESCO nel 1974 con la << Raccomandazione dell'Unesco sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali >>.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata adottata alla fine del secondo dopoguerra, ovvero in uno dei momenti storici più bui dell'umanità, dove ogni tipo di diritto fu calpestato ed annientato. Pertanto, al fine proprio di evitare il verificarsi di nuove atrocità nel futuro, gli stati membri hanno adottato una dichiarazione universale dei diritti umani che riconosce la dignità a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, come fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che un Mondo formato da esseri umani che godano di libertà di parola, di credo, dal timore e dal bisogno è visto come la più alta ispirazione dell'uomo, allora diventa indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, in modo da evitare che l'uomo ricorra alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione, ed è fondamentale promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni. Quest'ultime, infatti, hanno riaffermato nello statuto delle Nazioni Unite la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita. A seguito di tutti questi propositi citati nel preambolo⁵ della dichiarazione universale, l'Assemblea Generale proclama questo documento che finirà di coinvolgere positivamente la Costituzione di molti Stati, soprattutto occidentali, in modo da garantire il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sulla base di questi principi corollari, viene stilato in tale dichiarazione l'articolo 26, che sancisce per la prima volta nella storia, il diritto all'istruzione a livello internazionale:⁶

“Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

⁵https://ec.europa.eu/anti-trafficking/united-nations-convention-rights-child-crc_it; <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>

⁶ delle Nazioni Unite, Assemblea Generale. "Dichiarazione Universale dei diritti umani." Retrieved June 28 (1948): 2016.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.”

Con il << Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali >> del 1966⁷ l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), ed in particolare nell'art. 13, comma I, dello stesso, è possibile evincere in maniera ancora più chiara e puntuale quelli che sono i contenuti e finalità della c.d. istruzione (o educazione, in base alla traduzione linguistica) prefissata come obiettivo nella dichiarazione universale dei diritti umani. Infatti, tale Art. 13, al comma I, recita: *“Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.”*

Al comma II dell'art. 13, invece, è possibile evincere in maniera ancora più esplicita, quelli che dovrebbero essere i corollari di un sistema educativo equilibrato per attuare i contenuti e le finalità sopra citato: *“Gli Stati Parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che: a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b) l'istruzione secondaria, nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata, nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.”*

Al comma III e IV dell'art. 13 vengono enunciati i principi di impegno e rispetto che gli Stati Parti del presente patto si impegnano a garantire ai genitori, riguardo la libertà di scegliere per i propri figli anche scuole diverse di quelle pubbliche (chiaro riferimento alle c.d. Scuole private, che in Italia si identificano nelle Scuole Paritarie, Parificate, etc.) purché siano conformi ai requisiti fondamentali emanati dallo Stato; la libertà di curare l'educazione religiosa e morale; dei propri figli in base al proprio credo; l'impegno di non recare pregiudizio, attraverso una storta

⁷ Costamagna, Francesco. "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali." (2009): 1083-1084.

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>

interpretazione del presente articolo, alla libertà di ogni individuo o ente di creare e dirigere istituti di istruzione, se questi si impegnano altresì a conformarsi alle leggi dello stato di appartenenza.

Anche l'UNESCO⁸ con la << *Raccomandazione dell'Unesco sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali* >>⁹ ha messo l'accento sull'educazione civica rimarcando tra i propri contenuti i temi riguardanti i diritti umani, la pace, la solidarietà, il dialogo interculturale, la cittadinanza attiva. Dove in tema di educazione civica assume un'importanza rilevante il dialogo con le famiglie, i diritti ed i doveri dei genitori (o dei tutori legali), la responsabilità degli insegnanti / educatori, i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Infine, l'altro pilastro del diritto all'istruzione nel sistema internazionale è rappresentato dalla << *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* >> emanata dall'ONU nel 1989¹⁰ che ha rimarcato la necessità che i bambini abbiano dei diritti internazionalmente riconosciuti che devono essere garantiti sia dalla Scuola e sia dalla Famiglia. Inoltre ai ragazzi viene riconosciuta la titolarità di diritti fondamentali come quelli civili e politici, mentre l'art. 12 della Convenzione enuncia che gli Stati firmatari garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa (le opinioni del fanciullo prese in base alla propria età e della maturità). Gli Stati facenti parti del patto all'Art. 14, comma I, si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; mentre al comma II, si rimarca l'impegno degli stessi Stati facenti parti del patto a rispettare il diritto ed il dovere dei genitori (o di chi ne ha la patria potestà) di guidare il bambino nell'esercizio del diritto in esame in modo che sia allineato allo sviluppo delle sue capacità.

Parallelismo tra struttura della lingua e strutture del diritto

La relazione tra struttura della lingua e struttura del diritto evidenzia una stretta connessione fra diritto e linguaggio. La connessione, derivata da un'attenta analisi comparativa della lingua al diritto e viceversa, è caratterizzata dalla "coesistenza di due sistemi autonomi, ma strutturalmente affini: entrambi sono dotati di regole che sottostanno alla costruzione del sistema stesso, ne guidano l'evoluzione e ne garantiscono la coerenza. Entrambi sono condizionati dalla dimensione sociale in cui si collocano, per cui fissano e definiscono il loro oggetto in relazione a un contesto culturale e

8 Acronimo di << United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization >> in italiano << Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura >> . Si tratta di un'organizzazione nata nel 1945 per promuovere la pace e la comprensione tra le Nazioni attraverso l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione.

9 <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000028570>

Savolainen, Kaisa. "Education as a means to world peace: The case of the 1974 UNESCO recommendation." *Jyväskylä studies in education, psychology and social research* 398 (2010).

10 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/united-nations-convention-rights-child-cre_it;

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>;

Milani, Lorena. "I trent'anni della Convenzione. Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e deontologia professionale." (2019): XV-XXV.

dinamico”¹¹.

Tuttavia, l'interrelazione fra linguaggio e diritto non risulta in completa simmetria giacché esiste una stretta dipendenza del diritto dalla sua espressione linguistica: il diritto deve essere comunicato, e la trasmissione delle regole sociali e giuridiche passa in gran parte attraverso la loro espressione scritta e orale. In questa prospettiva di un' "analisi" linguistica, i teorici del diritto si sono interrogati sulla misura e sui modi in cui la lingua serve ai bisogni del diritto e della giurisprudenza.¹²

Nell'evoluzione della lingua di uso comune e prettamente popolare, è stata adattata la lingua giuridica, più tecnica e peculiare, e ciò ha reso possibile la produzione di dizionari giuridici, con un incessante e sincronico arricchimento di vocaboli. Pertanto, è inconfutabile il ruolo della lingua nel momento giuridico. Tuttavia "la formula legislativa ha un significato apparente e letterale, che non corrisponde alla reale volontà del legislatore, né, di conseguenza al diritto".¹³ Ne consegue una reale difficoltà derivata dal fatto che la frase enunciata viene considerata come regola di diritto, che, a sua volta, risulta così essere una preposizione giuridica valida e corretta.

Caso emblematico risulta essere quello dell'Unione Europea che dispone l'accesso al diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea e l'accesso al diritto europeo. "Il cittadino può accedere facilmente alle norme, molte volte anche alla giurisprudenza dell'Unione europea e nel suo Stato e nella sua lingua. In questo contesto le esigenze attuali fanno riferimento alla qualità, leggibilità e comprensibilità delle norme. Ciò vuol dire che gli sforzi da parte dello Stato e dell'amministrazione incaricata della diffusione del diritto devono essere editoriali."¹⁴ Nello specifico, un gruppo di specialisti di tutti gli stati membri, denominato *Informatica Giuridica*, ha promosso lo sviluppo del sito N-Lex, "stimolando una riflessione sull'accesso centralizzato alla giurisprudenza nazionale. Secondo i termini stessi del sito, N-Lex è un'interfaccia che permette di accedere alle banche dati ufficiali legislative di 23 Stati membri dell'Unione [...] N-Lex mette a disposizione un modulo di ricerca uniforme, disponibile in 22 delle lingue ufficiali dell'UE."¹⁵ Nonostante il supporto di questo sito, non pochi furono gli ostacoli iniziali. Primo tra tutti l'ostacolo linguistico, giacché ogni utente avrebbe potuto accedere a tutti i diritti nazionali di ogni nazione dell'Unione europea, presupponendo un superamento di problemi tecnici, connessi alla concezione di ciascuna delle banche dati nazionali, giuridici, giacché era necessario conoscere la struttura giuridica elementare del diritto straniero e documentari, ovvero i dati oltre i documenti associati.

11 Tiscornia, Il Linguaggio giuridico nella logica computazionale in *Lingua e Diritto- livelli di analisi-* di Jacqueline Visconti, ed. universitarie LED
<http://www.lededizioni.com/lededizionallegati/442-9-Visconti-Lingua-diritto.pdf>

12 R. Sacco, *Lingua e diritto* http://www.arsinterpretandi.it/upload/95/att_sacco.pdf

13 Ibidem

14 P. Berteloot, *Unione Europea - Accesso al diritto e molteplicità delle lingue-* in *Lingua e Diritto- livelli di analisi-* di Jacqueline Visconti, ed. universitarie LED
<http://www.lededizioni.com/lededizionallegati/442-9-Visconti-Lingua-diritto.pdf>

15 Ibidem

Ciò detto, si rende ancor più necessario uno studio un'analisi della lingua e del diritto, in cui alla conoscenza della lingua generale e comune, come detto sopra, sia affianchi la lingua della “specialità”, la cui “comprensione esige in questo campo anche una conoscenza delle strutture e dei concetti di base del diritto straniero.”¹⁶

Queste considerazioni portano a delineare come la lingua interagisca con il diritto, sia nel momento in cui riveste il ruolo di veicolo di comunicazione normativa, sia nel momento in cui essa stessa diviene oggetto di disciplina giuridica, in particolare nel momento in cui il legislatore è chiamato a disciplinare i numerosi conflitti che insorgono all'interno delle comunità statali, sempre meno linguisticamente unitarie. La parola è lo strumento attraverso il quale la volontà legislativa si manifesta e al legislatore spetta quindi il compito di eliminare ogni possibile conflitto e/o situazione di incomprensione linguistica.

Naturalmente l'impegno normativo è minore in società linguisticamente unitarie, in cui cioè praticamente tutte le persone fanno uso di una stessa lingua. Sempre più spesso però tale omogeneità manca, o almeno viene meno col passare del tempo a causa dei sempre più numerosi flussi migratori, sia legittimi che clandestini, da un paese all'altro. Con l'aumentare di questi flussi e, di conseguenza, del pluralismo linguistico, il legislatore è chiamato ad intervenire sempre più attivamente nella ricerca di soluzioni normative adatte a ciascuna situazione concreta. Basti pensare alla presenza, nelle zone di confine tra stati, di insediamenti minoritari in cui il legame linguistico, religioso e culturale è così forte da portare alla formazione di vere e proprie comunità sociali ufficialmente riconosciute nell'ambito dell'ordinamento statale, sia sotto il profilo politico che giuridico (e di conseguenza spesso anche linguistico). Per quanto riguarda la realtà italiana, nel corso del tempo la politica legislativa in materia di impiego della lingua italiana è mutata progressivamente col mutare degli avvenimenti storici, fino ad una generale apertura del sistema politico e normativo verso il riconoscimento di forme di tutela nei confronti delle culture linguistiche diverse da quella nazionale e, aspetto di grande importanza, di protezione dei cosiddetti “soggetti deboli” all'interno dei rapporti con la pubblica amministrazione .

In particolare il secondo comma dell'art. 109 del codice di procedura penale consente agli appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute di fare uso della lingua d'origine nel corso dei processi tenuti nei cosiddetti territori “protetti”¹⁷, mentre l'art. 143 dello stesso codice garantisce al singolo (imputato o altro soggetto processuale che sia) di servirsi dell'ausilio di un interprete per comprendere la lingua ufficiale utilizzata nella redazione degli atti processuali e per interloquire

¹⁶ Ibidem

¹⁷ “Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua.

Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.” <http://www.altalex.com/index.php?idnot=2011>

nella propria lingua senza arrecare danno al corretto svolgimento del processo .

Prima di approfondire questi aspetti riguardanti la tutela linguistica, è importante spiegare che nell'art. 122 del codice di procedura civile viene sancito a chiare lettere l'obbligo dell'uso della lingua italiana nei processi, così come viene anche previsto, al secondo comma dello stesso articolo, che *qualora debba essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete* . Alla base dell'impiego dell'italiano quale lingua ufficiale dei procedimenti penali, e non, che si svolgono nel nostro paese, vi sono naturalmente evidenti esigenze di comprensibilità, oltre che di funzionalità e di uniformità. Naturalmente la prescrizione a livello normativo della lingua italiana deve coniugarsi con la predisposizione di forme adeguate di assistenza linguistica e di efficaci garanzie di tutela nei confronti di quelle persone che, coinvolte nei procedimenti, non conoscono o non comprendono la lingua. Non si tratta infatti solamente di consentire la comunicazione interpersonale fra i diversi soggetti, ma soprattutto di una forma di tutela tale da consentire a coloro che non parlano la lingua di far valere i propri diritti, alla difesa, così come ad un equo e giusto processo.

La facoltà peculiare che rende gli esseri umani differenti dagli oggetti inanimati risiede nel linguaggio: una capacità insita di comunicare pensieri, esprimere sentimenti o semplicemente informare altri esseri viventi sulla propria realtà interiore o sulla realtà esterna per mezzo di segni vocali o grafici. Il linguaggio, pertanto, non è solo il parlare una lingua ma è soprattutto il comunicare e il condurre l'informazione con lo scopo ultimo di rappresentare la propria realtà. A tale scopo, il linguaggio, per essere effettivo, si declina in diverse accezioni: linguaggio scritto, linguaggio parlato, linguaggio forense, linguaggio altro.

Nella presente dissertazione ci occupiamo del linguaggio e di come questa capacità e facoltà umana debba essere un diritto da rispettare, in particolar modo all'interno di un procedimento giudiziario nel quale siano coinvolte persone che comunicano in lingue diverse. Affinché sia legittimato il giudizio di una corte è necessario che tale comunicazione e informazione della propria realtà sia, giustamente e propriamente, “condotta” e questo è possibile solo attraverso l'attività di interpreti e traduttori legali. Coloro che parlano lingue diverse hanno l'interprete come un unico mezzo che permetta loro di abbattere il muro che li separa. In questo senso, l'attività interpretativa si snoda simultaneamente tra l'ambito linguistico e quello della comunicazione, all'interno dei quali l'interprete deve sapersi destreggiare con abilità, essendo spesso l'unico canale di comprensione e comunicazione tra due o più interlocutori. L'interprete legale diventa, quindi, tanto il “ponte” quanto “l'eliminatore” delle barriere linguistiche, permettendo così a colui o colei che partecipa ad un procedimento legale e che non è in grado di parlare o comprendere correttamente e pienamente la lingua utilizzata, di partecipare comunque attivamente al procedimento stesso.

Per questo motivo la figura dell'interprete è ormai indispensabile nell'ambito del procedimento legale, anche se sfortunatamente molte persone che lavorano e sono coinvolte in tali procedimenti spesso non comprendono l'importanza dell'interprete, ritenendolo addirittura a volte superfluo o non prestando la necessaria attenzione al fattore qualitativo dell'interpretazione. È importante sottolineare e ribadire infatti come la mancanza di competenza da parte degli interpreti legali possa arrecare danni notevoli allo svolgimento di un procedimento penale. Lo scopo di ogni interprete, e quindi anche dell'interprete legale, è idealmente quello di rendere nel modo più accurato possibile nella lingua di arrivo (LA- la chiamerò così nel corso della dissertazione) ciò che è stato detto nella lingua di partenza (LP). Tutto ciò non è affatto semplice, e per questo motivo è assolutamente indispensabile che l'interprete sia debitamente qualificato e competente, sia sul piano linguistico - interpretativo che sul piano giuridico.

È intanto fondamentale sottolineare, fin dal principio, che interpretare non significa tradurre. Nello specifico, quando si parla di traduzione (translation) si fa per lo più riferimento alla cosiddetta "parola scritta", mentre quando si parla di interpretazione (interpretation) ci si riferisce generalmente a situazioni in cui si comunica oralmente. L'interprete, in particolare l'interprete legale, non va quindi immaginato come un puro e semplice traduttore, ma come colui/colei che rende possibile la comunicazione tra due parti non in grado, da sole, di interagire tra loro. In ambito legale, soprattutto quando si pensa agli interpreti di tribunale, il ragionamento diventa più complesso. Se è vero che l'interprete non può limitarsi a tradurre, laddove per traduzione s'intende un vero e proprio processo di transcodificazione da una lingua all'altra, è altrettanto vero che sono molti coloro che ritengono che l'interprete di tribunale dovrebbe effettivamente limitarsi a tradurre "parola per parola" ciò che viene detto, trasformandosi in una semplice macchina traduttrice, senza alcun ruolo attivo all'interno del procedimento. Si vedrà come in effetti questa tipologia di traduzione non sia ammissibile, pena la non comprensione della stessa lingua.

Se da sole le lingue differiscono tra loro per significati, parole, strutture e i suoni, allo stesso tempo bisognerà tenere in debita considerazione la differenziazione dei sistemi giuridici in vigore nei paesi di provenienza delle persone coinvolte nei procedimenti legali. Per non parlare dei differenti background culturali di coloro che a questi stessi procedimenti partecipano. Ancora una volta emerge quindi la necessità di guardare al linguaggio nella sua molteplice declinazione di lingua di comunicazione, interpretata e/o tradotta.

Logica della connessione linguaggio- diritto

Questa relazione tra logica e diritto e successivamente tra logica, diritto e informatica giuridica attraverso l'uso della cosiddetta Intelligenza Artificiale risulta difficile da ottemperare, giacché

sussistono degli impedimenti di natura formale, che rendono la connessione tra questi settori quasi impossibile. Pertanto, per meglio comprendere questi elementi, risulta necessario capire il loro significato singolarmente e poi provvedere ad una possibile connessione. Quando ci si riferisce alla logica, si intende: “nel pensiero greco classico, la scienza del logos, ossia del pensiero in quanto viene espresso; in particolare, in Aristotele, teoria della connessione tra proposizioni (cioè del sillogismo, argomentazione che consta di due premesse e di una conclusione), che si generalizza in seguito come la teoria o l’indagine relative alle condizioni di validità dei procedimenti di inferenza di un giudizio da un altro¹⁸” .

Tale teoria del pensiero implica, successivamente, una connessione di proposizioni, logiche appunto, che permetteranno, alla fine una conclusione. Ma il discorso del diritto sembra esser privo di logica, nel suo significato di” privo di ratio”, pertanto, mentre la logica procede alla formalizzazione di un linguaggio logico, adeguato e formale, il diritto se ne distacca , giacché non può “ridursi” ad una serie di simboli e/o forme solo a livello sintattico. A tal proposito, si rende necessario comprendere come sia indispensabile osservare e valutare il linguaggio dal punto di vista semiotico quanto semantico prima ancora che sintattico. Se la semantica si riferisce ai “fenomeni del linguaggio non dal punto di vista fonetico e morfologico, ma guardando al loro significato¹⁹”, per semiotica si intende la “scienza generale dei segni, della loro produzione, trasmissione e interpretazione, o dei modi in cui si comunica e si significa qualcosa, o si produce un oggetto comunque simbolico²⁰”. In particolare, in campo giuridico, si intende: “lo studio del diritto dal punto di vista semiotico, inteso cioè come insieme di segni linguistici che costituiscono il linguaggio e i discorsi. Nel linguaggio giuridico, che è essenzialmente normativo, a ogni norma sono collegati determinati comportamenti. Poiché non sempre, però, il discorso giuridico contiene prescrizioni, ovvero espressioni deontiche (come il verbo dovere o il sostantivo obbligo), si rende necessario interpretare le norme, ossia i testi linguistici, per risalire al loro contenuto prescrittivo riferito a comportamenti umani²¹.”

Questa peculiarità semiotica del discorso del diritto evidenzia un rapporto tra “l'azione umana e reazione della società (nei termini di sanzione, positiva o negativa)²²”. In altri termini, le norme producono quale comportamento sia positivo; quale comportamento sia negativo e cosa comporti un comportamento invece che l'altro. In questo senso si può parlare di ragionamento “logico” del diritto ma non esclusivamente di logica del diritto : il meccanismo delle norme, infatti, segue un suo

18<http://www.treccani.it/vocabolario/logica/>

19<http://www.treccani.it/vocabolario/semantica/>

20<http://www.treccani.it/vocabolario/semiotica/>

21<http://www.treccani.it/vocabolario/semiotica/>

22<http://www.diritto.it/docs/23074-il-rapporto-tra-la-logica-il-diritto-e-il-linguaggio-nella-prospettiva-dell-informatica-giuridica>

Pizzo A., Il rapporto tra logica , il diritto e il linguaggio nella prospettiva dell'informatica giuridica

schema per cui “se il comportamento è considerato lecito e positivo, ne consegue una sanzione positiva ma se il comportamento è considerato difforme dal positivo, ne consegue una sanzione negativa²³.” Siamo quindi ben lontani dalla logica tradizionale e aristotelica basata sul mero sillogismo o sul “principio di non contraddizione” per cui una cosa non può essere il contrario di se stessa. Seconda tale principio, infatti, le proposizioni sono tra loro contrarie o contraddittorie: non possono essere vere tutte e due ma una deve essere vera e l'altra falsa.

L'abbandono dei principi aristotelici ha permesso così di distaccarsi dalla “monotonicità” del linguaggio ordinario e ha addirittura reso possibile un avvicinamento del linguaggio del diritto ad un linguaggio naturale .

Il linguaggio del diritto , infatti, nonostante si carichi di una rigidità di forme per definizioni rigorose e segni con una funzione specifica, tuttavia esprime nel contempo enunciazioni che possono venir integrate da altri, costituendo così una “struttura aperta”, naturalmente solo se tali enunciazioni siano revisionabili e se i suoi valori non siano dati una volta per tutte²⁴. Questa espressione del linguaggio del diritto mostra come non si enunci la logica del diritto quanto, invece , la logica del ragionamento legale che “ragiona” per “provvisoriietà, vaghezza, non-monotonicità e polivalenza²⁵”.

Pertanto, oltre alla logica classica come struttura centrale per il sillogismo, il diritto richiede:

- logiche deontiche che esprimano valori diversi dal vero/falso: obbligatorio, permesso proibito;
- logiche invalidabili (nomotoniche) che esprimano il valore di verità valida fino a prova contraria;
- logiche sfumate (fuzzy) che esprimano concetti vaghi;
- logiche ‘dialettiche’ che esprimano la fase dibattimentale.

In altri termini, si tratta di fondare dei ragionamenti non binari, come nella logica aristotelica, ma “sfumati” (si dirà , Fuzzy), più vicini a come ragionano gli uomini. Tale sistema “sfumato” non implica , tuttavia, un allontanamento dalle basi del discorso di Habermas e della sua teoria del discorso pragmatico per cui “Chi partecipa alla conversazione ha pretese universali di : correttezza, verità, veridicità, comprensibilità. Basta che una di queste pretese non sia soddisfatta perché l’intesa tra gli interlocutori non abbia luogo e venga meno la possibilità di una discussione razionale²⁶”.

Semplicemente definisce l'operatore legale, prima di tutto , come un animale razionale che non solo “formalizza” il caso specifico in un linguaggio legale che descrive l'oggetto giuridico ma dovrà

23Ibidem

24Ibidem

25Ibidem

26 https://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas

anche giustificare la propria decisione, attraverso il corso dei suoi personali ragionamenti.

Intelligenza artificiale e linguaggio giuridico

La logica non-binaria e l'avanzamento della tecnologia informatica hanno fatto sì che anche il settore giuridico se ne avvallesse come strumento di supporto e sostegno a tutta l'attività giuridica, partendo da un mero reperimento dei dati giuridici fino ad arrivare alla redazione automatica di atti e da questi alla rappresentazione del contenuto delle leggi in un linguaggio formale atto ad agevolare il giurista nel suo lavoro d'interpretazione e applicazione della norma. A quest'ultimo tipo di problemi si ricollegano le ricerche sulla "intelligenza giuridica artificiale (Artificial Legal Intelligence)" che si occupano dell'analisi del linguaggio naturale e delle tecniche di risoluzione dei problemi. L'intelligenza giuridica artificiale, a onor del vero, fa parte di un più vasto settore che è denominato Intelligenza Artificiale (IA, o in inglese , in acronimo AI). Tale intelligenza è appunto una intelligenza affidata a dei meccanismi, il cui obiettivo è proprio quello di “imitare, per mezzo di macchine , normalmente elettroniche, quanto più possibile dell'attività mentale umana, e forse anche di andare oltre le capacità umane sotto questo aspetto²⁷”.

E si può senz'altro aggiungere che, nonostante il discorso tecnologico sembri essere più vicino al XXI sec., già gli antichi Greci con gli autómata , per “compensare i limiti umani” e successivamente il mondo arabo, con una combinazione binaria, si accinsero in tale progetto con la unica finalità di agevolare il mondo umano. Nel XVII sec , il mondo del pensiero subì un radicale cambiamento con Descartes secondo cui “la vita è meccanismo²⁸” e ancor più con Leibniz, che progettò macchine di calcolo. Proprio a quest'ultimo si deve una concettualizzazione razionale del discorso giuridico , secondo cui “l'intero diritto di una nazione poteva esser ridotto in un solo foglio di regole generali attraverso la cui combinazione potevano esser risolti tutti gli casi possibili²⁹”. Nonostante questa buona predisposizione verso una tecnologia capace di sostenere ed eventualmente sopperire alle mancanze umane, ancor oggi si cerca di comprendere quanto e come si possa parlare di intelligenza all'interno di un computer, quindi, nello specifico del caso giuridico, come sia possibile sviluppare “modelli di conoscenza e di ragionamenti rigorosamente formali³⁰” e al contempo “più vicini agli schemi linguistici e alle tecniche argomentative tipiche del discorso giuridico³¹”. Attualmente , sono almeno quattro le definizioni di sistemi e programmi di Intelligenza Artificiale:

²⁷<http://www.sitosophia.org/2012/02/linguaggio-diritto-e-intelligenza-artificiale/>

Stefanelli S., Linguaggio, diritto e intelligenza artificiale

²⁸ Ibidem

²⁹ Ibidem

³⁰ Ibidem

³¹ Ibidem

1. I sistemi di I.A. sono programmi che agiscono come agirebbe l'uomo nelle medesime circostanze;
2. I sistemi di I.A. sono programmi che ragionano come ragiona la mente umana;
3. I programmi di I.A. elaborano processi di ragionamento razionale;
4. I programmi di I.A. mettono a punto comportamenti razionali.

Le applicazioni di I.A. richiedono:

- Rappresentazioni simboliche della realtà (conoscenza);
- Meccanismi di ragionamento;
- sistemi di supporto alla redazione di documenti ed alla didattica³².

Tre sono state le linee di ricerca finora avanzate per l'applicazione dell'intelligenza Artificiale al campo forense, dagli anni '60 :

1. Prima linea di ricerca: reperimento automatico dei dati legislativi, giurisprudenziali e dottrinali;
2. Seconda linea di ricerca: redazione automatica degli atti giuridici;
3. Terza linea di ricerca: rappresentazioni del contenuto in un linguaggio formale per applicare automaticamente le leggi stesse o per supporto al lavoro del giurista nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme³³.

Le prime due linee di ricerca hanno trovato subito delle risoluzioni, soprattutto economiche, dal punto di vista della redazione degli atti (text processing) mentre la terza linea di ricerca, classificata come Sistema Esperto, stenta ancora a decollare in modo effettivo. Tuttavia, si sta operando nella costituzione di sistemi informatici basati su due modelli della filosofia e della teoria del diritto: il modello normativistico e il modello decisionistico. Il modello normativistico si fonda sulle teorie del positivismo formalista della norma che sussume che la norma sia alla base e che l'applicazione della norma la sua conseguenza. Il modello decisionistico si basa invece sul positivismo realista e fa capo all'esperienza giuridica. Entrambi i modelli sono carenti e non soddisfano l'obiettivo prefissato di supporto e agevolazione per la mente umana . La scienza giuridica, attualmente, cerca di superare questa dicotomia tra positivismo e formalismo, focalizzando l'attenzione sul diritto come “procedimento argomentativo tra partecipanti al discorso³⁴”. Alexy sottolinea come sia fondamentale l'interazione fra argomenti giuridici e argomenti pratici, a condizione che sia tenuta in debita considerazione come l'argomentazione giuridica sia “un gioco linguistico di tipo particolare

32 <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/6509-6508-1-PB.pdf> Tiscornia D., Il diritto nei modelli dell'intelligenza artificiale

33 http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/1982_02_079-091_Ciampi.pdf Ciampi C, Intelligenza artificiale e sistemi informativi giuridici

34 <http://www.sitosophia.org/2012/02/linguaggio-diritto-e-intelligenza-artificiale/> Stefanelli S., Linguaggio, diritto e intelligenza artificiale

che concerne la correttezza delle proposizioni normative³⁵”. In altri termini, si ribadisce l'importanza della logica del ragionamento giuridico piuttosto che della logica del diritto, come già evidenziato nel paragrafo precedente.

Tale interazione tra argomentazione pratica e argomentazione giuridica postulata da Alexy è alla base della sua Tesi di integrazione secondo cui i due modelli, quello normativistico e quello decisionistico, non vengano usati separatamente a seconda della non applicabilità della norma o della non ricorrenza al precedente, ma che siano integrati, appunto, nel ragionamento giuridico, alla stessa maniera in cui farebbe l'intelligenza umana naturale. Se, quindi, la natura del contendere è sul discorso giuridico, allora c'è da chiedersi :

- 1) cosa sia un argomento
- 2) quando gli argomenti possano esser strutturati.

Per rispondere a queste domande, come già anticipato, si è ricorsi ad una logica non-monotonica , che fa capo al concetto per cui, nella giurisprudenza , una aggiunta ad una norma può portare ad una conclusione ma anche al suo contrario. In tali sistemi, che operano con una logica non-monotonica , si giunge pertanto ad una conclusione attraverso anche argomenti tra di loro incompatibili. Emblematico è il sistema avanzato da Gordon, *The Pleadings Game*, in cui il sistema individua le questioni irrisolte, provvede a dare la parola ai soggetti interessati nella controversia, che propongono ragioni a sostegno delle proprie pretese e accolgono o respingono le altrui ragioni e infine il sistema trasmette ad un terzo, con funzioni arbitrali , la questione delle decisioni irrisolte.

Altro sistema è invece quello di Ashley, che individua gli argomenti giuridicamente significativi, di tali argomenti evidenzia i punti di debolezza , formula argomenti in opposizione e infine genera argomenti rafforzati e modificati, che il convenuto può utilizzare per le proprie argomentazioni³⁶.

Questi sistemi informatico-giuridico presentano alcuni problemi di fondo: il primo tra tutti è quello di operare una scelta da argomenti in contraddizione tra loro. Significa individuare a priori un metodo capace di risolvere tale conflitto e procedere poi successivamente ad una scelta . Alcuni di questi sistemi, a tal proposito, sfrutterebbero le così dette meta-norme, ovvero standards di riferimento super partes come Lex Superior, Lex Specialis e Lex Posterior³⁷. Ma anche questo utilizzo di meta-norme fa sorgere alcuni problemi come , principalmente, il rendere accettabili dei meta-argomenti, quali possano esser quelli a sostegno di un dato argomento e cosa possa succedere qualora anche i meta-argomenti siano in conflitto tra di loro.

Attualmente il discorso sull'Intelligenza Legale Artificiale ha prodotto molto interesse e sviluppato correnti di ricerca ma di fatto si è concentrato sulla “gestione delle informazioni, [...] come

35 Ibidem

36 Ibidem

37 Ibidem

concatenamento di concetti³⁸”. Inoltre, è possibile estrarre informazioni nuove e originali da grandi quantità di dati: si tratta del così detto data-mining. L'open-textured poi è un'ulteriore applicazione dell'Intelligenza Legale Artificiale e si basa sull'interpretazione giurisprudenziale dei concetti giuridici³⁹.

Tale dissertazione conduce ad alcune conclusioni di fondo , alle quali convengono anche intellettuali del campo forense, come Sartor o Ciampi.

Nonostante l'avanzamento delle tecnologie e di sistemi sempre più affidabili e vicini alla mente umana, nessun ragionamento informatico potrà sostituirsi all'uomo e al suo raziocinio: l'operatore legale non potrà mai esser sostituito dalla macchina che potrà esser solo il suo supporto e sostegno nell'attività giuridica, potrà fornire ipotesi e il contrario delle stesse per permettergli di argomentare meglio la sua arringa ma nessun sistema di intelligenza artificiale potrà mai esser tanto intelligente da discriminare e operare scelte giuste e consone come l'uomo farebbe.

Riflessioni conclusive

L'incessante movimento di persone attraverso il continente europeo negli ultimi decenni mostra chiaramente quanto esso stesso sia cambiato: il mondo statico ha lasciato il passo al “mondo liquido⁴⁰” dei cambiamenti e della diversità linguistica. Proprio su quest'ultimo punto, tale dissertazione ha voluto puntualizzare come e quanto sia indispensabile comprendere la lingua, nella sua diversità linguistica legata ai diversi popoli così come, caso nostro più specifico, nella sua lingua del diritto, con il rigore delle sue forme e delle sue norme. Si è cercato di capire quale e quanto si conosca delle altre lingue, attraverso l'interpretazione e la traduzione, e come e quanto una interpretazione/traduzione di quella data lingua sia resa poi in una lingua di arrivo in un'aula di tribunale. Si è tentato di delineare il complesso procedimento della traduzione/interpretazione nel senso di “conduzione verso l'altro”, in questo altro che è in ambito forense, che alla difficoltà di rendere la parola in un'altra lingua associa anche l'impossibilità, alle volte, di “condurre” il diritto di una nazione verso un'altra.

Questa questione della diversità della lingua e della sua comprensibilità è sempre più attuale considerato il fatto che, dalla sua fondazione, l'Unione Europea è cresciuta molto, sia da un punto di vista multilinguistico che multietnico, e i paesi degli emigranti sono con il tempo divenuti mete per gli immigranti. Per quanto riguarda nello specifico la pluralità linguistica europea, esiste una Carta Europea delle Lingue Minoritarie e Regionali che promuove e protegge circa settanta lingue

38 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1158387&download=yes Lucatuorto P.L. , Intelligenza artificiale e diritto: Le applicazioni giuridiche dei sistemi esperti.

39 Ibidem

40 BAUMAN Z. (2008), Modus vivendi- Inferno e utopia del mondo liquido, Bari, Editori Laterza

parlate in Europa. Tra queste non sono purtroppo contemplate le lingue dei migranti, che a loro volta contribuiscono però all'arricchimento del panorama linguistico europeo. Tutta questa varietà linguistica può comportare naturalmente il verificarsi di situazioni di incomprensione e di difficoltà di comunicazione, alle quali è possibile far fronte garantendo un'adeguata forma di assistenza linguistica a chi ne abbia bisogno. E per assistenza linguistica s'intendono fondamentalmente i servizi di traduzione e interpretazione offerti nell'ambito dei pubblici servizi, tra i quali spiccano la sanità e l'ambito legale. Forme di assistenza linguistica nell'ambito dei pubblici servizi esistono praticamente da sempre, ma è solo a partire dagli anni sessanta che in alcuni paesi europei questa assistenza comincia ad essere garantita da veri e propri professionisti.

Nonostante ciò, sono ancora molti i casi in cui un adeguato servizio di traduzione/interpretazione non risulta disponibile, anche se il problema più diffuso – in Europa così come altrove – rimane quello della qualità del servizio offerto. Le ragioni di tutto ciò sono spesso da ricercare in una legislazione inadeguata, nella mancanza di interesse sul piano politico, nella mancanza di risorse, soprattutto finanziarie, (l'Italia in questo senso ne è una rappresentazione) e nella scarsa attenzione che viene rivolta dagli stessi fornitori di servizi alla questione linguistica. Purtroppo ciò che viene spesso ignorato è che fornire un'assistenza linguistica inadeguata significa il più delle volte che la comunicazione tra coloro che parlano lingue diverse e che appartengono a culture diverse diviene praticamente impossibile.

L'effetto di questa mancata comunicazione può risultare ancor più devastante in ambito legale, quando la necessità di comprendere ed esser compresi diventa una questione di salvezza. L'Unione Europea, alla luce di quanto espresso dalla recente Direttiva 2010/64/EU sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha attivato l'interesse per l'ambito interpretativo- traduttivo nel settore legale e l'Italia si è attivata con modificazioni dell'articolo n° 143 del Codice di procedura penale del 14/03/2014⁴¹.

Tuttavia, ancora molta strada resta da fare per la vera ed effettiva attuazione di tale articolo⁴², tenuta presente la manchevolezza della qualità e della formazione degli interpreti in ambito forense, la disponibilità di interpreti e traduttori, e infine la loro formazione. Fortunatamente un aiuto importante viene sempre più spesso dalla tecnologia, attraverso un processo di formazione e apprendimento basato su l' E-learning o ancor di più con l'ausilio della simulazione virtuale del processo. Siamo tuttavia ancora lontani dalla costituzione di sistemi esperti tecnologici capaci di sostituire *la ratio* dell'uomo per cui, attualmente l'Intelligenza Artificiale può costituire solo un supporto e un sostegno all'attività giuridica del giurista ma non può ad esso sostituirsi

41 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/18/14G00041/sg%20>

42 <http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/01/web.Cultura.europa.Traduzione.Antinucci.pdf>

Antinucci M.,L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva

completamente

In conclusione, questa dissertazione è stata pensata e realizzata con lo scopo di considerare quanto e come il linguaggio giuridico, al di là del formalismo rigoroso delle norme e quindi della sua interpretazione legale, sia fondamentale e debba esser compreso e reso comprensibile da tutte le parti all'interno di un procedimento legale. Si è cercato di far luce sull'annoso problema dell'interpretazione / traduzione all'interno di un' aula di tribunale così come sulla formazione e qualità degli interpreti / traduttori, che a ben vedere, risultano invece parte fondante di un processo e dalla loro "conduzione del linguaggio" ne consegue anche la sentenza favorevole o sfavorevole del giudice. Quello che ci si auspica è che l'attuazione della Direttiva Europea sia attuativa realmente ed effettivamente all'interno di ogni singolo stato dell'Unione, poichè, solo in questa maniera, si potrà davvero ottemperare al diritto di uguaglianza di tutti di fronte alla legge.